



Copia rsc per 2424  
del 19/09/2014

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

## COLLEGIO NAZIONALE DEGLI AGROTECNICI E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI

Roma, 17 settembre 2014

Prot. n. 3475 OR/ml

Oggetto: **forestazione; competenze professionali degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati.**  
Legge 11 agosto 2014 n. 116,  
art. 1 bis comma 16.

Egreg. Sig. Sindaco  
Amministrazione Comunale  
SEDE  
e-mail


L'esercizio dell'attività nel settore forestale (*miglioramenti ed assestamenti forestali, pianificazioni, progetti di imboscamento, assegno al taglio o "martellata", ecc.*) è stato spesso oggetto di divergenti valutazioni in ordine alle competenze dei diversi Albi professionali, dando vita a pronunce e provvedimenti talvolta fra loro contrastanti, altresì registrando anche le pretese di talune categorie di "esclusive" professionali nel settore.

Pretese che tuttavia non hanno mai trovato sostegno nell'ordinamento giuridico nazionale, in particolare a seguito dalla lettura data alle competenze ordinistiche dalla Corte Costituzionale, che ha escluso "*una interpretazione delle sfere di competenza professionale in chiave di generale esclusività monopolistica*" (sentenza 12 luglio 1995 n. 345), mentre la successiva disciplina giuridica sulla concorrenza ha definitivamente archiviato l'ipotesi di "privative" professionali, da qualsivoglia parte provenienti.

Il D.Lgs. 2 febbraio 2006 n. 30, di ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni (*adottato a seguito dell'intervenuta competenza concorrente Stato/Regioni*), ha poi definitivamente chiarito come la definizione delle attività professionali rientri nell'esclusiva competenza dello Stato, principio sempre confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte Costituzionale.

Questo premesso ed a prescindere da ogni altra considerazione, si evidenzia che **qualunque incertezza relativa all'attribuzione agli Agrotecnici ed agli Agrotecnici laureati di competenze forestali è stata definitivamente risolta dal legislatore statale, con la recente legge 11 agosto 2014 n. 116 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 - Serie speciale n. 72 del 20 agosto 2014), il cui art. 1-bis, comma 16 contiene una disposizione "interpretativa" della legge professionale che così recita:**

UFFICIO DI PRESIDENZA: Agrotecnici  
Poste Succursale n. 1 - 47122 FORLÌ  
Tel. 0543/720.908  
Fax 0543/795.263



SEDE: Ministero della Giustizia  
Via Arenula, 71 - 00186 ROMA  
Tel. 06/6813.4383 - 06/6885.2531  
Fax 06/6813.5409

E-MAIL: [agrotecnici@agrotecnici.it](mailto:agrotecnici@agrotecnici.it) - PEC: [agrotecnici@pecagrotecnici.it](mailto:agrotecnici@pecagrotecnici.it) - [www.agrotecnici.it](http://www.agrotecnici.it)

*“L’articolo 11, comma 1, lettera c), della legge 6 giugno 1986, n. 251, come modificato dall’articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, **si interpreta nel senso che sono anche di competenza degli iscritti nell’albo degli agrotecnici le attività di progettazione e direzione delle opere di trasformazione e miglioramento fondiario, sia agrario che forestale.”***

evidenziando altresì come le norme “interpretative” abbiano effetto retroattivo e che perciò si estendano a qualunque procedimento in corso.

Si invita pertanto l’Amministrazione in indirizzo a voler prendere buona nota del chiarimento legislativo prevedendo ed inserendo la figura professionale dell’Agrotecnico e dell’Agrotecnico laureato in tutti i bandi e gli interventi avente natura forestale e boschiva, dando al riguardo puntuali istruzioni ai propri uffici.

In coerenza con quanto enunciato nelle premesse, si sottolinea come la citata disposizione normativa non abbia carattere innovativo, nè valore di esclusiva professionale, laddove le competenze professionali forestali possono essere validamente esercitate anche da altri professionisti titolati a farlo (*com’è il caso dell’Albo dei Dottori Agronomi e Forestali*).

Tale conclusione risulta rafforzata, almeno sotto l’aspetto fattuale, dalla circostanza che, a seguito della riforma dell’Università (*DM n. 509/1999 e DM n. 270/2004*) e dei conseguenti accessi agli Albi professionali (*DPR n. 328/2001 nonché la giurisprudenza interpretativa*), i laureati in determinate Classi di laurea possono liberamente scegliere in quale Albo professionale iscriversi fra diversi simili; in particolare i soggetti in possesso di una laurea in “*Scienze e tecnologie agrarie e forestali*”, nelle varie denominazioni nel tempo succedutesi, secondo le equipollenze previste, possono scegliere se **alternativamente iscriversi all’Albo dei Dottori Agronomi e Forestali ovvero all’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati**, superando in entrambi i casi un esame di Stato abilitante, con la sola differenza che l’accesso all’Albo professionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati è reso oggettivamente più impegnativo dall’obbligo di svolgere un tirocinio semestrale certificato (*non richiesto per l’Albo dei Dottori Agronomi e Forestali*).

Si ringrazia per l’attenzione e si resta a disposizione per qualunque chiarimento dovesse occorrere.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE  
  
(Roberto Orlandi)